



Decreto Dirigenziale n. 187 del 29/08/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 E SUCC. MODIFICHE - ART. 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D) E REG. 853/04 - ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO N. CE IT X4S78 - SOCIETA' MULTINVEST S.R.L. - STABILIMENTO SITO IN S. ANASTASIA (NA) - VIA POMIGLIANO (ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE LE AQUILE)

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, al fine di assicurare un elevato livello di protezione del consumatore lungo tutta la filiera alimentare ha introdotto, in sostituzione dei vecchi modelli di riferimento, regole profondamente innovative da applicarsi in tutta la Comunità europea, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di definire margini di adeguamento alle realtà nazionali e/o locali;

CONSIDERATE

le nuove disposizioni, approvate dalla D.G.R.C. n. 318 del 21.5.2015, per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria previsti dai:

- a) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 - art. 31, paragrafo 2, lettera d) che definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- b) Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare;
- c) il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale che specifica ed integra le norme di carattere generale poste dal Regolamento n. 852/2004;

PRESO ATTO

che, come stabilito dalla D.G.R.C. n. 318/2015, il SUAP è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi all'avvio degli stabilimenti, ivi compreso:

- α) l'istruttoria della pratica con la dovuta comunicazione a tutti gli Enti della P.A. che possono essere coinvolti, ognuna per le verifiche di propria competenza;
- β) acquisizione dei pareri autorizzativi e dei necessari collaudi;
- χ) la verifica che la documentazione esibita dall'impresa sia completa;

ACQUISITA al prot. della Regione Campania al n. 541858 del 4.8.2016, la comunicazione telematica del SUAP del Comune di S. Anastasia (NA) del 4.8.2016, con la quale è stata trasmessa l'istanza con la relativa documentazione allegata prodotta dal rappresentante legale della Società MULTINVEST S.R.L., con sede legale in Pastorano (CE), S.S. Casilina Km. 191,682 ed operativa in S. ANASTASIA (NA) - Via Pomigliano (all'interno del Centro Commerciale Le Aquile) – P. IVA: 02148730613, di richiesta attribuzione del numero di riconoscimento condizionato per lo svolgimento della seguente attività prevista dal Reg. 853/04: Cat. VII denominata Molluschi Bivalvi Vivi, per un Centro di Spedizione – Codice Sanco DC – Prodotti: Molluschi Eduli Lamellibranchi vivi;

VISTO il collaudo finale dell'ASL NA 3 Sud, prot. n. 1359/DIL2/VET del 2.8.,2016, con il quale:

- viene rilasciato parere favore al citato riconoscimento condizionato
- viene evidenziato che per le caratteristiche dell'impianto e la sua peculiare collocazione esso è destinato alla esclusiva produzione di Molluschi Bivalvi Vivi destinati alla vendita nel contiguo reparto pescheria del Centro Commerciale le Aquile;

VISTI

- a. il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c. il Reg. (CE) n. 853/2004;

- d. il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e. il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f. l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- g. il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- h. la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- i. il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- j. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- k. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- l. Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- m. la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- n. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria e dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario responsabile della posizione organizzativa

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di assegnare allo stabilimento condotto dalla Società MULTINVEST S.R.L., con sede legale in Pastorano (CE), S.S. Casilina Km. 191,682 ed operativa in S. ANASTASIA (NA) - Via Pomigliano (all'interno del Centro Commerciale Le Aquile) – P. IVA: 02148730613, il numero di riconoscimento condizionato CE IT X4S78, per lo svolgimento della seguente attività prevista dal Reg. 853/04: Cat. VII denominata Molluschi Bivalvi Vivi, per un Centro di Spedizione – Codice Sanco DC – Prodotti: Molluschi Eduli Lamellibranchi vivi;
2. che, come evidenziato nel collaudo finale dell'ASL NA 3 Sud, prot. n. 1359/DIL2/VET del 2.8.,2016, per le caratteristiche dell'impianto e la sua peculiare collocazione esso è destinato alla esclusiva produzione di Molluschi Bivalvi Vivi destinati alla vendita nel contiguo reparto pescheria del Centro Commerciale le Aquile;
3. di attribuire al predetto riconoscimento condizionato la validità massima di tre mesi dalla data della notifica del presente provvedimento alla Società titolare dello stabilimento, salvo eventuale proroga di ulteriori tre mesi qualora i requisiti gestionali non risultino ancora completamente soddisfatti; nel caso le non conformità non vengano risolte negli ulteriori tre mesi non è possibile concedere ulteriori proroghe; pertanto, persistendo la mancanza di uno o più requisiti, decade il riconoscimento condizionato e l'impresa dovrà cessare l'attività;
4. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi previsti dal Reg. CE 853/04 in merito alla corretta applicazione del piano di autocontrollo viene effettuata dai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL nel corso del Controllo ufficiale, svolto presso le imprese alimentari, ai sensi del Reg. CE 882/04;

5. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante della Società Multinvest s.r.l., tramite pec ed inviato alla Segreteria di Giunta Regionale nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli